



IN QUESTO NUMERO

- Istituzione della banca dati delle prestazioni sociali agevolate e definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE: G.U. n. 149 del 27 giugno 2013
- Civit: Pareri in tema di inconfiribilità e incompatibilità - deliberazioni n.ri 46, 47, 48.
- Comunicato congiunto Civit - AVCP in materia di trasmissione dei dati sui contratti pubblici.
- Proroga delle graduatorie : DPCM 19 giugno 2013
- Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato in materia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
- Nomina dell'organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri: Circolare ministeriale n. 57782 del 24 giugno 2013.
- INPS: restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

Istituzione della banca dati delle prestazioni sociali agevolate e definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE: G.U. n. 149 del 27 giugno 2013

Sulla gazzetta ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto 8 marzo 2013 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce presso l'Inps la banca dati delle prestazioni sociali agevolate al fine di rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La banca dati sarà alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, e sui soggetti che ne hanno beneficiato, che devono essere comunicate all'INPS anche ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:

- a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.

Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate hanno l'obbligo di mettere a disposizione della banca dati le informazioni di propria competenza e a tal fine potranno avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di

cooperazione applicativa.

Le informazioni raccolte nella banca dati saranno e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali.

Civit: Pareri in tema di inconferibilità e incompatibilità - deliberazioni n.ri 46, 47, 48.

La Civit ha predisposto una serie di pareri in materia di inconferibilità e incompatibilità e precisamente sulle seguenti questioni:

1. Efficacia nel tempo delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità
2. Rapporto tra le norme in tema di nomina di componenti del consiglio di amministrazione nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 4 del d. l. n.95/2012 (spending review) e le disposizioni in tema di incompatibilità
3. Limiti temporali alla nomina e alla conferma in incarichi amministrativi di vertice

Delibera n. 46: in relazione alla questione dell'efficacia nel tempo delle disposizioni in

tema di inconferibilità e incompatibilità la Civit ha espresso l'avviso che:

1) la decorrenza dell'applicabilità della norma deve collegarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, e non della legge n. 190/2012, stante la chiara formulazione sul punto dei commi 49 e 50 dell'art. 1 di detta legge, che affidano al legislatore delegato l'adozione di uno o più decreti legislativi "diretti a modificare la disciplina vigente.

2) Non si pone alcun problema di retroattività non incidendo le nuove disposizioni sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi, mentre ben può la legge sopravvenuta disciplinare ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche con il conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta *contra legem* attraverso apposita procedura.

Deve concludersi, pertanto, nel senso che la nuova disciplina è di immediata applicazione. Ne deriva che non è in questione l'applicazione del principio della irretroattività della legge, quanto piuttosto l'eventuale differimento dell'efficacia delle norme sulla incompatibilità, che avrebbe richiesto una possibile ma necessariamente espressa previsione da parte del legislatore. Ma ciò non è avvenuto.

Delibera 47: sul rapporto tra le norme in tema di nomina di componenti del consiglio di amministrazione nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 4 del d. l. n.95/2012 (*spending review*) e le disposizioni in tema di incompatibilità .

La Civit ha espresso l'avviso che :

"Premesso che, nel rapporto tra l'art. 4 del d. l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013, non si ha piena coincidenza degli enti interessati (è possibile che alcuni degli enti non rientrino nella previsione dell'art. 4), la Commissione ritiene che le norme in esame non si pongano, comunque, in diretto e integrale contrasto.

Il d.l. n. 95/2012, infatti, prevede in generale l'obbligatorietà della nomina nei consigli di amministrazione di "dipendenti" senza

specificarne qualifica o funzione, mentre il d. lgs n. 39/2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti - salvo il caso di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j) e k) del comma 2 dell'art. 1 del d. lgs. n. 39/2013) - e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente (ai sensi dell'art. 2, c. 2, d. lgs. n. 39/2013).

Ne deriva che, con riferimento ai soggetti, un parziale contrasto tra le norme in esame può ravvisarsi per quanto riguarda la possibilità di nominare dirigenti in enti di diritto privato in controllo pubblico.

A un attento esame, peraltro, il problema va affrontato non in termini di abrogazione delle disposizioni del d.l. n. 95/2012 o di loro integrale vigenza in base al richiamato principio di specialità, ma soltanto nel senso che la disciplina sopravvenuta (d. lgs. n. 39/2013) ha delimitato l'ambito soggettivo cui si riferiscono gli obblighi di nomina previsti dall'art. 4 del d.l. n. 95/2012; vale a dire che, nel caso dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato.

Per quanto riguarda, poi, l'art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012, si giunge a conclusioni analoghe, nel senso che, nel caso di cinque componenti, i tre designandi da parte delle amministrazioni non possono rivestire le summenzionate funzioni.

Delibera n. 48: sui limiti temporali alla nomina e alla conferma in incarichi amministrativi di vertice:

In relazione al problema posto dall'art. 7 del d. lgs. n. 39/2013, nella parte in cui vieterebbe non soltanto il conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico, o di ente di diritto privato in controllo pubblico, presso un ente diverso, ma anche la conferma nella carica presso il medesimo ente, prima ancora che siano trascorsi due anni dalla cessazione del

precedente incarico, la Commissione ritiene che il succitato art. 7 possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto.

A favore di questa interpretazione operano non soltanto la formulazione letterale della norma ma anche gli argomenti di seguito esposti.

Innanzitutto, quella in esame è una disciplina del potere di nomina e non una disciplina della durata delle cariche negli enti pubblici o privati. La sua ratio consiste nell'evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un'altra carica, non nell'escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato. Se il legislatore avesse voluto escludere un secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente.

Va, inoltre, rilevato come l'art. 7 faccia parte del capo IV del decreto legislativo, dedicato alla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo di indirizzo politico", e come la stessa previsione si rinvenga anche nel testo della rubrica dell'articolo in esame. Ne deriva che, almeno in prima approssimazione, la previsione, nei commi 1 e 2 dell'articolo, del presidente e dell'amministratore delegato degli enti in controllo pubblico, a meno di non ritenere che tali soggetti possano essere considerati "componenti di organo politico", debba essere interpretata in senso restrittivo, facendo assumere valore al dato meramente letterale e cioè alla previsione del divieto di conferimento e non anche della conferma.

La circostanza che il divieto operi per la durata di due anni (o un anno) dalla cessazione della carica (o dell'incarico) può trovare la sua giustificazione nel caso di nomina o di conferimento dell'incarico di presidente o di amministratore delegato presso un diverso ente, ma non nel caso di conferma, perché è evidente che la sostituzione nei detti incarichi alla scadenza del precedente mandato impedirebbe la reiterazione della nomina del presidente, o amministratore delegato, che

abbia ben svolto il proprio compito, per un periodo maggiore di quello previsto dalla norma in esame.

Che la volontà del legislatore sia quella di non impedire una conferma si può desumere anche dalla previsione del comma 3 dell'art. 7 nella parte in cui precisa che "le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico" che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. Anche se riferita solo alle cariche politiche, questa previsione mostra che il legislatore non ha voluto escludere la possibilità di conferma in incarichi precedenti.

Ulteriori informazioni su www.civit.it

**Comunicato congiunto Civit - AVCP
in materia di trasmissione dei dati
sui contratti pubblici.**

CIVIT e AVCP hanno sottoscritto un comunicato congiunto per chiarire che la trasmissione alla CIVIT, ai sensi dell'art. 1 c.27, dei dati sui contratti pubblici di cui all'art. 1 c. 16 lett. b) come specificati dall'art. 1 c.32 della legge n.19° del 2012 .

L'obbligo si intende assolto con la trasmissione di detti dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Avcp n.26 del 2013.

Ulteriori informazioni su: www.avcp.it

**Proroga delle graduatorie : DPCM
19 giugno 2013**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2013 è stata disposta la

proroga al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'art. articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 relativo alle graduatorie di concorso che sono pertanto prorogate sino al 31 dicembre 2013 .

La proroga si applica alle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche soggette al regime delle limitazioni delle assunzioni.

Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato in materia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In sede di adunanza del 9 maggio 2013 , la Corte dei Conti si è espressa in tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa come segue:

E' consentita - in sede di controllo di legittimità - la verifica circa la rispondenza ai principi di razionalità, trasparenza, non-discriminazione dei criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati.

Nel caso di specie, mentre l'Amm.ne non esprimeva alcuna preferenza in ordine al titolo di studio necessario per l'espletamento dell'incarico, attribuiva esclusiva rilevanza all'esperienza maturata nello specifico settore, in modo tale da privilegiare coloro che avessero ricoperto lo stesso tipo di incarico.

La Sezione ha ritenuto che lo scopo cui deve tendere l'Amministrazione è quello di reperire il soggetto dotato del miglior profilo professionale attraverso un giudizio atto a

ponderare le complessive qualità degli scrutinandi ed evitando che, un singolo aspetto di cui si compone il curriculum, possa sorreggere il giudizio complessivo.

Inoltre, il corretto utilizzo delle collaborazioni esterne, secondo il modello delineato dall'art. 7, comma 6 citato, postula un ambito temporale limitato, circostanza che non ricorre nel caso esaminato ove, nello specifico settore dei fondi europei, si assiste ad una costante reiterazione di apporti professionali esterni a scapito di una progressiva e adeguata strutturazione dell'Ufficio in grado di curare tale attività.

Per quanto attiene la retribuzione stabilita nei suddetti contratti di collaborazione, la Sezione ha stabilito che deve essere evidenziato l'iter logico seguito dall'Amm.ne per l'attribuzione del massimale di costo, posto che la circolare 2/09 del Ministero del Lavoro (disciplinante il settore ed in base alla quale si era autovincolata), stabilisce che esso è "soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze... (omissis) dei soggetti chiamati a svolgere le attività."

Nomina dell'organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri: Circolare ministeriale n. 57782 del 24 giugno 2013.

Con la Circolare in oggetto, il Ministero dell'interno ha fornito chiarimenti circa la nomina dell'organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, di cui all'art. 3, comma 1, lett. m-bis) e comma 4-bis del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale, nel modificare l'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto che nelle unioni di comuni che esercitano tutte le funzioni

fondamentali dei comuni che ne fanno parte, l'organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un collegio di revisori composto da tre membri e che lo stesso svolge le medesime funzioni anche nei comuni che fanno parte dell'unione.

Il successivo comma 4-bis del citato articolo 3, dispone, inoltre, che, all'atto della costituzione del collegio dei revisori delle predette unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione.

In relazione alla composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni, il ministero chiasce che per quanto concerne le unioni di comuni di cui all'art. 16 del decreto legge n. 138/11, che possono essere costituite da enti con popolazione fino a 1.000 abitanti, risulterebbe non in linea con lo spirito della legge che persegue il principio di contenimento della spesa prevedere per dette unioni, connotate da specialità e formate da piccoli comuni, già interessati dalla riduzione dell'organo assembleare e dalla soppressione della giunta, che il collegio di revisione sia composto da tre membri, piuttosto che da un organo monocratico, come peraltro previsto dal comma 3 dell'art. 234 del T.U.O.E.L..

In relazione alla verifica se ricorra il presupposto di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 234 del T.U.O.E.L., e quindi se l'unione svolge tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, occorre distinguere le diverse tipologie di unioni.

Nelle unioni costituite da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali, quindi, non sussiste l'obbligo della gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, le funzioni svolte con l'esercizio associato sono definite dallo statuto.

Alla specifica previsione statutaria bisogna rifarsi per l'individuazione delle suddette funzioni che, se svolte nella loro totalità, danno luogo alla immediata applicazione della nuova composizione collegiale dell'organo di revisione. Nelle unioni composte da comuni con

popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, per i quali, quindi, sussiste l'obbligo previsto dall'articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dovrà essere assicurata entro il 1° gennaio 2014.

Anche in questo caso occorre verificare che lo statuto dell'unione abbia disposto l'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali, circostanza che darà luogo alla immediata applicazione della nuova composizione dell'organo di revisione.

INPS: restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

A seguito del riconoscimento della illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell' 11 ottobre 2012, l'Inps ribadisce che

L'art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha recepito i contenuti del decreto legge n. 185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene disposizioni per l'attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale dell'8 -11 ottobre 2012, n. 223 - ha stabilito l'abrogazione dell'art. 12, comma 10, del citato decreto legge n.78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d'ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in

base all'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il 30 ottobre 2012.

Il richiamato art.1 ha disposto, altresì, l'estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l'inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della retribuzione contributiva utile prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1032.

L'abrogazione dell'art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall'art. 12, comma 10, del decreto Legge n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.

Per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l'art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata illegittima. Al personale in parola si applica, invece, la disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s. m. e i..

A questo proposito si rammenta, che l'Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in piena conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della retribuzione lorda del personale assoggettato a regime di TFR "in misura pari al contributo previdenziale soppresso".

In altre parole, a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l'invarianza della retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell'iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).

Pertanto una eventuale interruzione di tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di precisi obblighi di legge.